

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEL VICE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Stefano Ferrara
FERRARA

Modifica dell'articolo 11 della Costituzione.

Presentata l'01/12/2024

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Presento oggi dinanzi a voi, a rappresentanza del Ministero della Giustizia, questa modifica costituzionale, la quale vuole andare ad aggiornare l'attuale articolo 11 della Costituzione della nostra Repubblica, al fine di rafforzarne la portata e adattarne i principi al nostro tempo.

L'articolo inizia col comma 1 con una delle più importanti e potenti affermazioni del nostro ordinamento e del nostro Stato: *"la libertà personale è inviolabile"*. Esso continua poi nel comma successivo specificando che qualsiasi limitazione ad essa può essere applicata solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, con la necessaria autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Questa formulazione, seppur imprescindibile per garantire i diritti fondamentali dei cittadini, oggi richiede un ampliamento.

La proposta che sottopongo al vostro esame non intende alterare i valori fondanti di tale principio, ma rafforzarli e integrarli per renderli più efficaci e attuali. Con essa si consolida l'equilibrio tra la tutela della sicurezza pubblica e la protezione dei diritti individuali, così da garantire che la libertà personale non sia mai violata ingiustamente.

In ultimo, la modifica promuove la tutela di coloro sottoposti alle limitazioni della libertà previste dalla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche.)

1. L'articolo 11 della Costituzione della Repubblica di Metropolis viene modificato nella seguente maniera:

“La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”